

✱S.P.Q.R.
ROMA CAPITALE
ORDINANZA DEL SINDACO

N. **245** del **28 OTT, 2011**

IL SINDACO

OGGETTO:

Interventi programmati di limitazione della circolazione veicolare per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo **1 novembre 2011 - 31 marzo 2012**

VISTO

Il Dirigente della U. O. Tutela Inquinamento e Qualità ambientale

Arch. Carlo Baroglio

Il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile

Dr. Tommaso Profeta

Il Segretario Generale

Dr. Liborio Iudicello

Premesso che con Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1 comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n.11 del 20.03.2010;

che con deliberazione della Giunta capitolina n. 242 del 19/07/2011 sono stati approvati una serie di Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico di tipo sia permanenti, che programmati nonché il Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali;

considerato che il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999, ha individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

visti l'art.11 c.3 del D.Lgs. n. 155/10 e l'art.25 delle Norme di Attuazione del succitato Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, inerenti la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

considerato che sul territorio del Comune di Roma il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici:

constatato che, pur essendosi verificata negli ultimi anni una significativa riduzione delle concentrazioni in aria di inquinanti come il biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10 (relativamente alla sola media annuale) per i quali non si registrano più superamenti dei valori limite;

considerato che si registra ancora per il materiale particolato (PM10) un numero di superamenti (riferito all'anno civile) del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato dalle norme vigenti e, per il biossido di azoto, superamenti di entrambi i limiti previsti dalle stesse normative;

considerato che le situazioni più critiche si verificano soprattutto nel periodo invernale quando possono verificarsi, con maggiore frequenza, condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti a fronte di un quadro emissivo più gravoso determinato dai maggiori flussi di traffico quali fonti principali di inquinamento atmosferico del territorio di Roma;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM₁₀) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM₁₀) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CEE, e, da ultimo, dal Decreto legislativo n. 155/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8/7/1986 n. 349.

Visto il D.P.R. del 26/08/1993 n.412 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 155 del 13/8/2010;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.767 del 01/08/2003;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10/12/2009;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale nn. 790/2001; 797/2002, 615/2006, 185/2007, 562/2007 e 242/2011;

Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 24 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 122 del 17/07/2000 e s.m.i.;

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

ORDINA

FERMO RESTANDO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI

DI CUI alle D.G.C. nn. 790/2001 - 797/2002 - 615/2006 - 185/2007 - 562/2007 (autoveicoli benzina Euro 0; autoveicoli diesel Euro 0 - 1; ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote 2 e 4 tempi Euro 0)

nel periodo **1 NOVEMBRE 2011 -- 31 MARZO 2012**, il divieto di accesso e circolazione all'interno della "**ZTL ANELLO FERROVIARIO**" del P.G.T.U. (definita nell'**Allegato I**), **dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal lunedì al venerdì** (ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali) alle seguenti tipologie di veicoli:

- autoveicoli alimentati a **benzina "EURO 1"** (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);

- autoveicoli alimentati a **gasolio** “**EURO 2**” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);
- ciclomotori e motoveicoli “**EURO 1**”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).


Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate le seguenti categorie:

1. i veicoli interessati dal provvedimento il cui conducente risulti residente nella ZTL anello ferroviario
2. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
3. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il pronto intervento per acqua , luce, gas telefono ed impianti per la regolazione del traffico, e al trasporto salme;
4. trasporto collettivo pubblico;
5. veicoli alimentati a metano e a GPL;
6. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
7. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali; (DEROGA VALIDA FINO AL 31.12.2011)
8. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
9. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;

Per i bus turistici valgono le disposizioni previste dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 12 aprile 2010.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il Comando di Polizia Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

IL SINDACO


ALLEGATO I

La Z.T.L. **"Anello Ferroviario"** di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, con cui è stato adottato, ai sensi del Codice della strada, il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), comprende l'area perimetrata dalle strade di confine, non soggette alla limitazione della circolazione di cui al presente provvedimento, come di seguito elencate:

Piazzale Maresciallo Giardino - Circonvallazione Clodia - Piazzale Clodio -
Circonvallazione Clodia - Circonvallazione Trionfale - Piazzale degli Eroi - Via
Cipro - Via M. Bragadin - Via Angelo Emo - Via Anastasio II - Piazza Pio XI -
Via Satolli - Via F. Bernardini - Via Leone XIII - Via Piccolomini - Via di Villa